

# Rassegne giuridiche

Gennaio - aprile 2018

## Normativa internazionale

ONU.....	3
<b>Diritti e libertà.....</b>	<b>3</b>
Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne, Raccomandazione generale del 7 febbraio 2018, CEDAW/C/GC/37, <i>General recommendation No. 37 (2018) on Gender-related dimensions of disaster risk reduction in the context of climate change</i> .....	3
<b>Misure di protezione – Minori migranti.....</b>	<b>3</b>
Assemblea Generale, Risoluzione approvata il 19 dicembre 2017 e resa pubblica il 29 gennaio 2018, A/RES/72/179, <i>Protection of migrants</i> .....	3
<b>Violenza.....</b>	<b>4</b>
Consiglio per i diritti umani, Report del 15 gennaio 2018, A/HRC/37/60, <i>Report of the Special Rapporteur on the sale and sexual exploitation of children, including child prostitution, child pornography and other child sexual abuse material - Note by the Secretariat</i> .....	4
Consiglio d'Europa.....	4
<b>Misure di protezione – Minori figli di detenuti.....</b>	<b>4</b>
Comitato dei Ministri, Raccomandazione del 4 aprile 2018, CM/Rec(2018)5, <i>Recommendation CM/Rec(2018)5 of the Committee of Ministers to member States concerning children with imprisoned parents</i> .....	4
<b>Violenza – Bambini e conflitti armati.....</b>	<b>5</b>
Assemblea Parlamentare, Risoluzione del 25 gennaio 2018, Res 2204(2018), <i>Protecting children affected by armed conflicts</i> .....	5
Unione europea.....	5
<b>Violenza – Mutilazioni genitali femminili.....</b>	<b>5</b>
Parlamento europeo, Ris P8_TA-PROV(2018)0033 del 7 febbraio 2018, <i>Risoluzione del Parlamento europeo del 7 febbraio 2018 sulla tolleranza zero per le mutilazioni genitali femminili (MGF)</i> .....	5
<b>Misure di protezione – Minori migranti.....</b>	<b>5</b>

## Normativa Nazionale

<b>Salute.....</b>	<b>6</b>
Conferenza Stato-Regioni, Intesa 10 maggio 2018, n. 53/CSR, <i>Intesa, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 134, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sul documento recante "Aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei Disturbi dello Spettro Autistico</i> .....	6
<b>Violenza.....</b>	<b>6</b>
Legge 11 gennaio 2018, n. 4, <i>Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici</i> .....	6

## Giurisprudenza

<b>Omicidio del figlio adottivo – aggravante.....</b>	<b>7</b>
Cassazione penale, sez. I, sentenza del 26 settembre 2017, n. 9427 (depositata l'1 marzo 2018).....	7
<b>Adozione – stato di abbandono.....</b>	<b>7</b>
Cassazione civile, sez. I, sentenza del 19 gennaio 2018, n. 1431.....	7

Conoscenza delle origini – interpello di fratelli e sorelle.....	7
Cassazione civile, sez. I, sentenza del 20 marzo 2018, n. 6963 .....	7
Adozione – adozione in casi particolari .....	8
Cassazione civile, sez. I, sentenza del 16 aprile 2018, n. 9373 .....	8
Corte europea dei diritti dell'uomo – condanna dell'Italia per violazione degli articoli 3 e 8.....	8
Corte europea dei diritti dell'uomo, prima sezione, Causa V. C. c. Italia, ricorso n. 54227/14, 1 febbraio 2018.....	8
Riconoscimento della filiazione di coppie dello stesso sesso – Rimessione alle Sezioni Unite.....	9
Cassazione civile, sez. I, ordinanza del 22 febbraio 2018, n. 4382 .....	9

## Normativa internazionale

### ONU

#### Diritti e libertà

Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne, Raccomandazione generale del 7 febbraio 2018, CEDAW/C/GC/37, [General recommendation No. 37 \(2018\) on Gender-related dimensions of disaster risk reduction in the context of climate change](#).

La presente General recommendation affronta il grave problema rappresentato dal cambiamento climatico che sta esacerbando il rischio e l'impatto dei disastri a livello globale e sta accrescendo la vulnerabilità delle comunità maggiormente esposte. Esistono senza dubbio prove scientifiche del fatto che una gran parte di eventi meteorologici estremi nel mondo sia il risultato di cambiamenti che l'uomo ha causato al clima. In questo contesto, le conseguenze che tali disastri hanno sui diritti umani, sono evidenti sotto forma di instabilità politica ed economica, crescente disuguaglianza, diminuzione della sicurezza alimentare e idrica e maggiori minacce alla salute e ai mezzi di sussistenza. E le categorie più vulnerabili subiscono i danni più ingenti. In particolare, le disuguaglianze di genere persistono e si aggravano nei periodi di crisi. Ciò - scrive il comitato - "limita il controllo che le donne e le ragazze hanno sulle decisioni che governano le loro vite, così come il loro accesso a risorse come cibo, acqua, input agricoli, terra, credito, energia, tecnologia, istruzione, servizi sanitari, alloggi adeguati, protezione sociale e occupazione. A causa di tali disuguaglianze, le donne e le ragazze hanno maggiori probabilità di essere esposte a rischi e perdite legati alle calamità legate ai loro mezzi di sostentamento, e sono meno capaci di adattarsi ai cambiamenti delle condizioni climatiche". Attraverso questo documento vengono forniti orientamenti agli Stati relativamente all'attuazione dei loro obblighi ai sensi della Convenzione in relazione alla riduzione del rischio di catastrofi e ai cambiamenti climatici. Gli Stati devono affrontare tali obblighi e impegnarsi di conseguenza per assicurare una sostanziale uguaglianza tra donne e uomini in tutti gli ambiti della vita, nonché le garanzie specifiche in relazione a quei diritti sanciti dalla Convenzione che possono essere particolarmente colpiti dai cambiamenti climatici e dalle catastrofi.

#### Misure di protezione – Minori migranti

Assemblea Generale, Risoluzione approvata il 19 dicembre 2017 e resa pubblica il 29 gennaio 2018, A/RES/72/179, [Protection of migrants](#).

Con questa Risoluzione, le Nazioni Unite intervengono sul tema della protezione dei migranti e invitano gli Stati membri a promuovere e proteggere in maniera efficace i diritti umani e le libertà fondamentali di tutti i migranti, a prescindere dal loro status migratorio. Un'attenzione, in particolare, deve essere prestata a donne e minori. La migrazione internazionale deve essere affrontata attraverso la cooperazione e il dialogo internazionali, regionali o bilaterali e con un programma che preveda un approccio globale ed equilibrato. Questo deve avvenire attraverso il riconoscimento dei ruoli e delle responsabilità dei Paesi di origine, di transito e di destinazione, affinché promuovano e proteggano i diritti umani di tutti i migranti così da evitare approcci che potrebbero minare la loro vulnerabilità. Per ciò che riguarda i minori, gli Stati sono, in particolare, incoraggiati a mettere in atto, laddove non siano già previsti, un insieme di sistemi e procedure appropriati per garantire che, all'interesse superiore del minore, sia data considerazione primaria in tutte le azioni o decisioni riguardanti i bambini migranti, indipendentemente dal loro status migratorio e, se necessario, lavorare per porre fine alla detenzione di bambini migranti.

## Violenza

Consiglio per i diritti umani, Report del 15 gennaio 2018, A/HRC/37/60, [Report of the Special Rapporteur on the sale and sexual exploitation of children, including child prostitution, child pornography and other child sexual abuse material - Note by the Secretariat.](#)

Il report, a cura del Relatore speciale sulla vendita e lo sfruttamento sessuale dei bambini, inclusa la prostituzione minorile, la pornografia infantile e altro materiale riguardante l'abuso sessuale su minori, presenta una panoramica delle attività portate avanti in seguito alla sua precedente relazione sul tema, presentata al Consiglio nel marzo 2017. Il documento contiene, inoltre, uno studio tematico riguardo la maternità surrogata e la vendita di bambini, nonché delle raccomandazioni su come vietare e su come prevenire innanzitutto la vendita stessa. Più nel dettaglio, proprio in riferimento alla maternità surrogata, viene affrontato un ulteriore vuoto partendo dal contesto delle adozioni illegali, in relazione al quale il Relatore Speciale aveva precedentemente osservato che "il vuoto normativo internazionale che persiste in relazione agli accordi internazionali di maternità surrogata lascia figli nati attraverso questo metodo vulnerabili alle violazioni dei loro diritti, e la pratica spesso equivale alla vendita di bambini ". Anche il Comitato sui diritti dell'infanzia ha espresso più volte la propria preoccupazione riguardo la maternità surrogata, che potrebbe portare purtroppo alla vendita di bambini, anche al fine di reclutarli come bambini soldato e quindi costretti a prendere parte ai conflitti. È fondamentale una attenzione costante perché non vi siano queste deviazioni illegali della maternità surrogata, dalla quale possa derivare la vendita dei bambini, e vigilare scrupolosamente su tutto il settore delle adozioni internazionali di minori, affinché non diventi un canale di passaggio per queste azioni illecite.

## Consiglio d'Europa

### Misure di protezione – Minori figli di detenuti

Comitato dei Ministri, Raccomandazione del 4 aprile 2018, CM/Rec(2018)5, [Recommendation CM/Rec\(2018\)5 of the Committee of Ministers to member States concerning children with imprisoned parents.](#)

Il Comitato dei Ministri del COE affronta, con questa Raccomandazione, le problematiche legate ai minori figli di persone detenute. Si afferma, innanzitutto, la convinzione che il contatto tra i bambini e il genitore incarcerato possa avere un impatto positivo sia sul bambino che sul genitore detenuto, nonché sul personale carcerario e sull'ambiente e, in definitiva, sulla società in generale. Ciò deve avvenire sempre nel pieno rispetto dei diritti e dei bisogni dei singoli minori e compatibilmente con le garanzie di sicurezza e mantenimento dell'ordine in carcere. Il fine è quello di fornire ai bambini delle opportunità paragonabili a quelle di altri bambini e genitori fuori dal carcere. Il Comitato ricorda che laddove si decida di porre in essere nuove politiche o misure progettate dall'amministrazione penitenziaria o per essa, che possano avere un impatto sui contatti e sulle relazioni tra genitori e figli, esse debbano essere sviluppate tenendo debitamente conto dei diritti e delle esigenze dei minori. Il diritto del minore ad avere un contatto diretto deve essere rispettato, anche nei casi in cui siano applicate sanzioni disciplinari o misure contro il genitore detenuto. Qualora, tuttavia, i requisiti di sicurezza siano così estremi da richiedere che le visite avvengano senza contatto, dovranno essere prese ulteriori misure al fine di garantire pienamente il sostegno del vincolo esistente tra figlio e genitore.

## **Violenza – Bambini e conflitti armati**

Assemblea Parlamentare, Risoluzione del 25 gennaio 2018, Res 2204(2018), [Protecting children affected by armed conflicts](#).

Il problema relativo ai minori che in Europa e nel mondo sono colpiti da guerre e conflitti è, in questo difficile periodo storico, particolarmente pressante. Essi sono vittime di violenze permanenti o testimoni delle violenze stesse, hanno perso o sono stati separati dai loro genitori o da altri operatori sanitari, sono privati dei servizi sociali di base, come assistenza sanitaria e istruzione. In molti casi i bambini vengono, inoltre, reclutati come soldati e quindi costretti a prendere parte ai conflitti stessi. L'Assemblea parlamentare afferma chiaramente in questa Risoluzione che “a prescindere dalla posizione geografica dei conflitti, tutti gli Stati europei sono preoccupati, in un modo o nell'altro, sia come membri di organizzazioni internazionali competenti, sia come parti di conflitti in corso, come partner economici di parti in conflitto o come Paesi che ricevono rifugiati che arrivano dalle zone di conflitto”. L'invito rivolto agli Stati membri è affinché investano nella prevenzione dei conflitti e nella lotta al coinvolgimento dei bambini, sia attraverso il continuo dialogo politico e la negoziazione, sia attraverso la promozione e il sostegno della pace sui territori nei quali vi siano alte probabilità che scoppi un conflitto. I minori e i giovani che hanno subito questo genere di esperienze traumatiche vanno educati a nuovi tipi di approcci non violenti, così da renderli resilienti alla trasmissione transgenerazionale della violenza e farli crescere in una cultura basata sul dialogo costruttivo, che costituisca un mezzo per superare le differenze sostanziali tra nazionalità o tra gruppi etnici. È necessario insistere sul rafforzamento della protezione, su tutti i livelli, dei minori e sul relativo sostegno di meccanismi e azioni.

## **Unione europea**

### **Violenza – Mutilazioni genitali femminili**

Parlamento europeo, Ris P8\_TA-PROV(2018)0033 del 7 febbraio 2018, [Risoluzione del Parlamento europeo del 7 febbraio 2018 sulla tolleranza zero per le mutilazioni genitali femminili \(MGF\)](#).

Con la presente Risoluzione il Parlamento europeo interviene nuovamente, con forza, su un tema molto delicato, rappresentato dalle mutilazioni genitali femminili che molte bambine e ragazze si trovano ancora a subire. In particolare, si riconosce il grande lavoro svolto in questi anni e si invitano la Commissione e gli Stati membri a integrare ulteriormente la prevenzione delle MGF in tutti i settori, in particolare la salute sessuale e riproduttiva, l'assistenza sociale, l'asilo, l'istruzione compresa l'educazione sessuale, l'applicazione della legge, la giustizia, la protezione dei minori, i media e la comunicazione. Il Parlamento invita, inoltre, l'UE e gli Stati membri che non hanno ancora ratificato la Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne, a provvedere in tal senso affinché l'impegno dell'UE sia conforme alle norme internazionali e promuova un “approccio olistico e integrato alla violenza contro le donne e alle mutilazioni genitali femminili”.

### **Misure di protezione – Minori migranti**

Parlamento europeo, Ris P8\_TA-PROV(2018)0201 del 3 maggio 2018, [Risoluzione del Parlamento europeo del 3 maggio 2018 sulla protezione dei minori migranti](#).

I nuovi flussi migratori hanno imposto una ulteriore riflessione riguardo il fenomeno dei minori migranti. La Risoluzione del Parlamento europeo sottolinea, innanzitutto, il fatto che tutti i minori, indipendentemente dal loro status di migranti o rifugiati, devono prima di ogni altra cosa poter godere di tutti i diritti sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. Agli Stati è rivolta una esortazione affinché siano rese più veloci le procedure per la nomina dei tutori, anche temporanei, per i

minori non accompagnati. Viene ribadita l'importanza di garantire che tutti i minori, in particolare quelli non accompagnati, abbiano per prima cosa accesso, al loro arrivo sui territori, a un alloggio dignitoso e all'assistenza sanitaria. Deve, inoltre, esser loro assicurato il pieno accesso a un'istruzione formale e inclusiva alle stesse condizioni dei minori dei paesi UE ospitanti, comprese misure preparatorie quali corsi di lingua, così da garantire una reale integrazione dei minori nelle società di accoglienza per tutta la permanenza sul territorio dello Stato membro. Di fondamentale importanza è il punto del documento in cui il Parlamento ricorda che i minori non accompagnati dovrebbero essere ospitati in strutture distinte da quelle che ospitano gli adulti, così da evitare qualsiasi rischio di violenza o abuso sessuale. I finanziamenti che gli Stati devono prevedere per sostenere le autorità locali e regionali che gestiscono questi flussi, devono essere adeguati e continuativi e deve essere garantito l'accesso ai fondi europei, come ad esempio il Fondo Asilo, migrazione e integrazione. Si sottolinea inoltre l'esortazione rivolta agli Stati membri perché portino avanti senza esitazioni, tutte le procedure di ricongiungimento familiare che ancora sono pendenti. Un ultimo punto da evidenziare è l'invito al miglioramento della cooperazione transfrontaliera, della condivisione delle informazioni e del coordinamento dei diversi servizi in seno agli Stati membri, così da colmare le lacune esistenti e assicurare che i sistemi di protezione dei minori siano adeguati e non frammentati.

## Normativa Nazionale

### Salute

Conferenza Stato-Regioni, Intesa 10 maggio 2018, n. 53/CSR, [Intesa, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 134, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sul documento recante "Aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei Disturbi dello Spettro Autistico.](#)

Il presente atto della Conferenza Stato-Regioni rappresenta l'aggiornamento teorico ed operativo delle "Linee di indirizzo per la promozione e il miglioramento della qualità e della appropriatezza degli interventi assistenziali Disturbi Pervasivi dello Sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico", elaborate dalla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della salute in stretto raccordo con la Direzione generale della Programmazione e in collaborazione con l'Istituto Superiore della Sanità (ISS) e le Regioni, che furono approvate in Conferenza Unificata nel novembre 2012. Questo documento costituisce una integrazione a quanto precedentemente contenuto nel documento del 2012 e non va dunque a sostituirlo per intero. Questo atto rappresenta dunque una linea di indirizzo nazionale che deve essere utilizzato come supporto per la programmazione, la riorganizzazione e il potenziamento dei modelli assistenziali e i servizi socio sanitari a livello regionale e locale.

### Violenza

Legge 11 gennaio 2018, n. 4, [Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici.](#)

Il 01 febbraio 2018 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge che introduce nuovi strumenti di tutela dei figli, siano essi minorenni o maggiorenni non economicamente sufficienti, rimasti orfani in seguito ad un crimine commesso nei confronti del genitore dal coniuge, anche se separato o divorziato, da chi è o era parte di unione civile, o comunque da colui il quale era parte di una relazione di tipo sentimentale, che è sfociata in una convivenza. Siamo ben consapevoli di quanto i dati delle vittime di questo tipo di crimini, in particolare vittime di "femminicidio", siano preoccupanti anche nel nostro Paese. Questa legge ha finalmente colmato quel vuoto di tutela che era divenuto inaccettabile davanti ad un tale fenomeno. Va detto, innanzitutto, che, il nuovo testo, equipara l'omicidio del coniuge a quello del partner civile e del convivente, volendo in tal modo tutelare i figli in qualsiasi tipologia di unione, sia essa coniugale o ad essa equiparata. Varie sono le novità introdotte dalla legge: se ne segnala il punto più

innovativo, che è certamente l'introduzione dell'indegnità a succedere, cioè il coniuge omicida verrà automaticamente escluso dall'eredità dei beni dell'altro coniuge. È infatti aggiunto al codice civile l'articolo 463-bis, nel quale è stabilito che sono sospesi dalla successione il coniuge, anche legalmente separato, nonché la parte dell'unione civile, indagati per l'omicidio volontario o tentato nei confronti dell'altro coniuge o dell'altra parte dell'unione civile, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. Nel testo sono inoltre previste una serie di disposizioni volte a garantire agli orfani un valido sostegno per la prosecuzione degli studi o per l'avviamento al lavoro, per assicurare loro un'assistenza gratuita di tipo medico-psicologico (per tutto il tempo necessario al pieno recupero dell'equilibrio psicologico, a cura del Servizio sanitario nazionale).

## Giurisprudenza

### Omicidio del figlio adottivo – aggravante

Cassazione penale, sez. I, sentenza del 26 settembre 2017, n. 9427 (depositata l'1 marzo 2018)

La Cassazione si pronuncia su un caso di omicidio commesso dal padre contro il figlio adottivo. La questione sottoposta alla Corte che qui interessa concerne il sistema di aggravanti previste dall'art. 577 c.p. in relazione ai diversi legami familiari che possono sussistere tra l'imputato e la vittima del reato. Il ricorrente lamenta che nella sentenza impugnata fosse stata disposta la pena dell'ergastolo in applicazione dell'aggravante dell'omicidio a danno del discendente di cui al primo comma della norma, e non la pena prevista dal secondo comma, per la quale se il fatto è commesso contro il figlio adottivo la reclusione è da ventiquattro a trenta anni. La Corte, alla luce della distinzione tra figli biologici e adottivi ancora presente nella disciplina penale in questione, accoglie il motivo del ricorso ritenendo la pena non conforme a diritto.

### Adozione – stato di abbandono

Cassazione civile, sez. I, sentenza del 19 gennaio 2018, n. 1431

La Corte conferma la decisione impugnata che aveva dichiarato lo stato di abbandono di un minore i cui genitori erano stati condannati ad una lunga pena detentiva, in mancanza di altri stretti congiunti idonei cui affidarlo, con conseguente adottabilità dello stesso. La Corte ritiene conforme a diritto la motivazione della sentenza che, tenuto conto dei gravissimi delitti commessi dalla madre durante la gravidanza e delle anomalie del carattere e della personalità di entrambi i genitori, sebbene non integranti patologie psichiatriche definite, ha ritenuto che “lo stato detentivo di lunga durata costituisca, nella specie, una causa di forza maggiore non transitoria che oggettivamente impedisce un adeguato svolgimento delle funzioni genitoriali, incidendo negativamente sul diritto del bambino di vivere in un contesto familiare unito e sereno negli anni più delicati della sua crescita”.

### Conoscenza delle origini – interpello di fratelli e sorelle

Cassazione civile, sez. I, sentenza del 20 marzo 2018, n. 6963

Secondo l'interpretazione estensiva fornita dalla Corte dell'articolo 28, comma 5, della Legge n. 184/1983 - ai sensi della quale “l'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici” - l'adottato ha diritto di conoscere le proprie origini accedendo alle informazioni concernenti non solo l'identità dei propri genitori biologici, ma anche quelle delle sorelle e dei fratelli biologici adulti. La Corte dà una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata della norma, valorizzandone il tenore testuale in modo da includere tra le informazioni relative all'origine, oltre all'identità dei genitori biologici espressamente menzionata, anche l'identità di fratelli e sorelle. Il necessario bilanciamento degli

interessi di pari rango dei soggetti coinvolti, afferma la Corte, deve avvenire, anche in queste ipotesi, tramite la procedura di interpello indicata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 278 del 2013 e dalla stessa Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 1946 del 2017 per le ipotesi in cui l'adottato intenda conoscere l'identità della madre biologica che abbia dichiarato alla nascita di voler rimanere anonima.

## **Adozione – adozione in casi particolari**

Cassazione civile, sez. I, sentenza del 16 aprile 2018, n. 9373

La Cassazione conferma la decisione impugnata che aveva disposto l'adozione di un minore preadolescente a favore della coppia che ne era affidataria da circa due anni (ex art. 44, lett. d, della Legge 184/83), in considerazione, da un lato, della decadenza dalla responsabilità genitoriale dei genitori biologici e, dall'altro, dell'intenso e positivo rapporto del minore con la nuova famiglia. Innanzi alle censure dei genitori, la Corte richiama il proprio recente orientamento espresso in materia (sentenza n. 12962 del 22 giugno 2016) intendendovi dare continuità, sottolineando che l'adozione in casi particolari di cui all'art. 44, lett. d), della Legge 184/83, "integra una clausola di chiusura del sistema, intesa a consentire l'adozione tutte le volte in cui è necessario salvaguardare la continuità affettiva ed educativa della relazione tra adottante e adottando, come elemento caratterizzante del concreto interesse del minore a vedere riconosciuti i legami sviluppatisi con altri soggetti che se ne prendono cura, con l'unica previsione della 'condicio legis' della "constatata impossibilità di affidamento preadottivo", che va intesa, in coerenza con lo stato dell'evoluzione del sistema della tutela dei minori e dei rapporti di filiazione biologica ed adottiva, come impossibilità "di diritto" di procedere all'affidamento preadottivo e non di impossibilità "di fatto", derivante da una situazione di abbandono (o di semi abbandono) del minore in senso tecnico-giuridico".

## **Corte europea dei diritti dell'uomo – condanna dell'Italia per violazione degli articoli 3 e 8**

Corte europea dei diritti dell'uomo, prima sezione, Causa V. C. c. Italia, ricorso n. 54227/14, 1 febbraio 2018

La Corte si pronuncia sul ricorso presentato da una giovane, all'epoca minorenni, con problemi di carattere psichico e di tossicodipendenza, per la violazione degli articoli 3 (tortura o trattamenti umani o degradanti) e 8 (diritto al rispetto della vita privata o familiare) della Convenzione europea.

La ricorrente lamenta che le autorità dello Stato italiano - nella specie, il tribunale per i minorenni e i servizi sociali - non le abbiano offerto la dovuta protezione allorché, interessatesi alla sua vicenda a seguito dell'apertura di una inchiesta penale, non avevano adottato le misure necessarie con la dovuta tempestività. Come ricostruito nella sentenza, la decisione del tribunale di affidamento della minore ai servizi sociali e di collocamento in una struttura rieducativa era intervenuta a diversi mesi di distanza dall'apertura del procedimento richiesto dalla procura, e i servizi sociali, che avevano omesso di comparire più volte innanzi al tribunale, avevano impiegato alcuni mesi per collocare la minore presso una comunità, nonostante la stessa vi avesse acconsentito dopo aver inizialmente rifiutato. Durante il periodo così trascorso la ricorrente era stata sottoposta a sfruttamento della prostituzione ed era stata vittima di violenza sessuale. La Corte, accertato che le autorità erano al corrente della situazione di vulnerabilità della ricorrente e del pericolo del suo coinvolgimento nella rete di prostituzione minorile - dato che era in corso una indagine penale e che i genitori ne avevano informato i magistrati - ritiene che le autorità non abbiano dato prova della diligenza richiesta, non avendo adottato, in tempo utile, tutte le misure ragionevoli per impedire gli abusi di cui la ricorrente è stata vittima. L'Italia viene dunque condannata per la violazione degli articoli 3 e 8 della Convenzione.

---

## **Riconoscimento della filiazione di coppie dello stesso sesso – Rimessione alle Sezioni Unite**

Cassazione civile, sez. I, ordinanza del 22 febbraio 2018, n. 4382

La prima sezione della Cassazione rimette alle Sezioni Unite la questione relativa al riconoscimento di provvedimenti stranieri dai quali risulti la genitorialità di coppie dello stesso sesso. Le questioni sottoposte alle Sezioni Unite vertono, oltre che su profili di legittimità, tra cui la legittimazione del sindaco quale ufficiale di stato civile e del ministro dell'interno ad essere parti del procedimento di riconoscimento, anche sul profilo di merito della conformità all'ordine pubblico di tali provvedimenti stranieri. Nell'ordinanza di rimessione è infatti evidenziato un contrasto tra precedenti della Corte stessa in ordine alla nozione di ordine pubblico (sentenze n. 19599 del 2016 e n. 16601 del 2017). Occorre dunque attendere l'eventuale pronuncia del massimo consesso della Cassazione per conoscere come le questioni, attenenti a "delicatissimi e relevantissimi profili di diritto", saranno risolte.